

**EMENDAMENTO 601**

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE, e Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

**Relazione**

A6-0257/2005

**di Alexander Radwan**

Accesso all'attività degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0144/2004 - 2004/0155(COD))

---

 Testo della Commissione

---

 Emendamento del Parlamento

Emendamento 601  
Sezione 2 ter (nuova)

***Parte 6 - Metodo dei modelli interni (IMM)***

***1. Previa approvazione delle autorità competenti, un ente creditizio può utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per calcolare il valore dell'esposizione. Per le operazioni di cui alla parte 2, paragrafo 2, punto i), o per le operazioni di cui alla parte 2, paragrafo 2, punti ii), iii) e iv), ovvero per le operazioni di cui alla parte 2, paragrafo 2, punti da i) a iv). In ciascuno di tali casi possono essere incluse anche le operazioni di cui alla parte 2, paragrafo 2, punto v).***

***Fatta salva la parte 2, paragrafo 1, secondo comma, gli enti creditizi possono decidere di non applicare tale metodo alle esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischio. Per applicare l'IMM un ente creditizio deve soddisfare i requisiti di seguito illustrati.***

***2. Previa approvazione delle autorità competenti, l'attuazione dell'IMM può essere effettuata sequenzialmente su diversi tipi di operazioni, e nel corso di tale periodo un ente creditizio può utilizzare metodi illustrati nella parte 3 o nella parte 5. Fatto salvo il resto della presente parte, gli enti creditizi non sono tenuti ad utilizzare un***

*tipo specifico di modello.*

***3. Per tutte le operazioni relative ad uno strumento derivato OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali un ente creditizio non ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare l'IMM, l'ente creditizio utilizza i metodi illustrati nella parte 3 o nella parte 5. L'uso combinato di tali due metodi è autorizzato su base permanente all'interno di un gruppo. L'uso combinato di tali due metodi per un unico soggetto giuridico è ammesso solo se uno dei metodi è utilizzato per i casi indicati nella parte 5, punto 19.***

***4. Gli enti creditizi che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare l'IMM non possono ritornare ai metodi illustrati nella parte 3 o nella parte 5, salvo per validi motivi debitamente comprovati e previa approvazione delle autorità competenti. Se un ente creditizio cessa di soddisfare i requisiti previsti nella presente parte, presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno all'adempienza ovvero dimostra che l'effetto dell'inadempienza non è significativo.***

*Valore dell'esposizione*

***5. Il valore dell'esposizione è calcolato per ogni paniere di compensazione. Il modello è volto a stimare la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione attribuibili alle variazioni delle variabili del mercato, come i tassi di interesse, i tassi di cambio, ecc. Il modello calcola quindi il valore dell'esposizione per il paniere di compensazione a ciascuna data futura in funzione delle variazioni delle variabili di mercato. Per le controparti le cui esposizioni sono garantite dalla costituzione di margini (marginated counterparties), il modello può inoltre tenere conto delle variazioni future del valore delle garanzie reali.***

***6. Gli enti creditizi possono includere le garanzie reali finanziarie ammissibili***

*definite nell'allegato VIII, parte 1, punto 11, e nell'allegato II, punto 8, della direttiva [93/6/CEE] nelle loro stime della distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione.*

*7. Il valore dell'esposizione è calcolato come il prodotto di alfa e dell'esposizione positiva attesa (Expected Positive Exposure - EPE) effettiva:*

*Valore dell'esposizione =  $\alpha \times EPE$  effettiva*

*dove:*

*Alfa ( $\alpha$ ) è pari a 1,4, ma le autorità di vigilanza possono prescrivere un valore di  $\alpha$  superiore, e l'EPE effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (Expected exposure - EEt) come l'esposizione media ad una data futura  $t$ , laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato. Nel modello interno l'EE viene stimata ad una serie di date future  $t_1, t_2, t_3...$*

*8. L'EE effettiva è calcolata in modo ricorsivo come segue:*

*EE<sub>t<sub>k</sub></sub> effettiva =  $\max(EE_{t_{k-1}} \text{effettiva}; EE_{t_k} \text{effettiva})$*

*dove:*

*la data corrente è indicata come  $t_0$  e l'EE <sub>$t_0$</sub>  effettiva equivale all'esposizione corrente.*

*9. A questo proposito l'EPE effettiva è la media dell'EE effettiva durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che compongono il paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'esposizione attesa fino alla scadenza di tutti i contratti del paniere di compensazione. L'EPE effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE effettiva:*

$$\text{EffectiveEPE} = \sum_{k=1}^{\min(1\text{year}; \text{maturity})} \text{EffectiveEE}_{t_k} * \Delta t_k$$

*dove:*

*i fattori di ponderazione  $\Delta tk = tk - tk-1$  consentono di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari.*

*10. Le misure dell'esposizione attesa o dell'esposizione massima sono calcolate sulla base di una distribuzione di esposizioni che rifletta la possibile "non normalità" di tale distribuzione.*

*11. Gli enti creditizi possono utilizzare una misura più prudente rispetto al prodotto di  $\alpha$  e dell'EPE effettiva calcolata secondo l'equazione di cui sopra, per tutte le controparti.*

*12. In deroga al punto 7, le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi, fatta salva una soglia minima di 1,2, ad utilizzare stime interne di  $\alpha$ , dove  $\alpha$  equivale al rapporto tra il capitale economico quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale economico determinato sulla base dell'EPE (denominatore). Al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso. Gli enti creditizi devono dimostrare che le loro stime interne di  $\alpha$  al numeratore riflettono i fattori rilevanti della dipendenza stocastica dalla distribuzione dei valori di mercato delle operazioni o del portafoglio di operazioni di tutte le controparti. Le stime interne di  $\alpha$  tengono conto della granularità dei portafogli.*

*13. Un ente creditizio garantisce che il numeratore e il denominatore di  $\alpha$  siano calcolati in maniera coerente con riferimento alla tipologia del modello utilizzato, alle caratteristiche specifiche dei parametri ed alla composizione del portafoglio. L'approccio adottato deve basarsi sull'approccio interno all'ente creditizio per il calcolo del capitale economico, essere adeguatamente documentato ed essere soggetto a convalida*

*da parte di un'unità indipendente. Inoltre, gli enti creditizi rivedono le loro stime almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se la composizione del portafoglio varia nel tempo. Gli enti creditizi valutano altresì il rischio di modello.*

*14. Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella simulazione congiunta del rischio di mercato e di credito dovrebbero essere subordinate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.*

*15. Se il paniere di compensazione è soggetto ad un contratto di margine, gli enti creditizi utilizzano una delle seguenti misure di EPE:*

*a) EPE effettiva senza tenere conto del contratto di margine;*

*b) la soglia fissata nel contratto di margine, qualora positiva, più una maggiorazione che rifletta l'incremento potenziale dell'esposizione nell'arco del periodo con rischio di margine. La maggiorazione è pari all'incremento atteso dell'esposizione relativa ad ogni paniere di compensazione ipotizzando l'esposizione corrente pari a zero nell'arco del periodo con rischio di margine. Il periodo utilizzato a tal fine deve essere pari ad almeno cinque giorni operativi per i panieri di compensazione costituiti esclusivamente da operazioni repo soggette ad adeguamento giornaliero dei margini e a rivalutazione giornaliera, e dieci giorni operativi per tutti gli altri panieri di compensazione;*

*c) se nello stimare l'esposizione attesa il modello interno riflette gli effetti della marginazione, la misura dell'esposizione attesa ottenuta in base al modello può essere utilizzata direttamente nell'equazione di cui al punto 8, previa approvazione delle autorità competenti.*

***Requisiti minimi per i modelli per il calcolo dell'EPE***

***16. Il modello per il calcolo dell'EPE di un ente creditizio soddisfa i requisiti operativi illustrati ai paragrafi da 17 a 41:***

***Controllo del rischio di controparte***

***17. L'ente creditizio dispone di un'unità di controllo, responsabile della elaborazione e messa in opera del suo sistema di gestione del rischio di controparte, inclusa la convalida iniziale e su base continuativa del modello interno. Questa unità controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza le relazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente creditizio, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. Tale unità è indipendente da quelle preposte all'erogazione del credito e all'attività di negoziazione e sottratta ad ogni indebita influenza; essa è dotata di un numero sufficiente di dipendenti e riferisce direttamente all'alta direzione dell'ente creditizio. L'attività di tale unità è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente creditizio. I risultati da essa prodotti costituiscono pertanto parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e controllo del profilo di rischio di credito e di rischio generale dell'ente creditizio.***

***18. Un ente creditizio dispone di politiche, procedure e sistemi di gestione del rischio di controparte concettualmente solidi e applicati con correttezza. Un quadro di riferimento valido per la gestione del rischio di controparte include l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna di tale rischio.***

***19. Le politiche di gestione del rischio di un ente creditizio tengono conto del rischio di***

*mercato, del rischio di liquidità, del rischio giuridico e del rischio operativo che possono essere associati al rischio di controparte. L'ente creditizio non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito e tiene debitamente conto del relativo rischio di credito nella fase di regolamento e in quella ad esso precedente. Questi rischi sono gestiti nel modo più completo possibile, sia a livello di controparte (mediante l'aggregazione delle esposizioni verso la controparte e di altre esposizioni creditizie), sia a livello di impresa.*

*20. Il consiglio di amministrazione e l'alta direzione di un ente creditizio partecipano attivamente al processo di controllo del rischio di controparte, che considerano un aspetto essenziale dell'attività, al quale devono essere consacrate significative risorse umane. L'alta direzione è consapevole dei limiti del modello utilizzato e delle ipotesi su cui si basa, nonché del loro possibile impatto sull'affidabilità dei risultati. Essa tiene inoltre conto delle incertezze relative alle condizioni del mercato e delle questioni operative e è a conoscenza di come tali aspetti sono integrati nel modello.*

*21. Le segnalazioni quotidiane relative alle esposizioni di un ente creditizio al rischio di controparte sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli responsabili dell'erogazione del credito e dell'attività di negoziazione, sia riduzioni dell'esposizione complessiva dell'ente creditizio al rischio di controparte.*

*22. Il sistema di gestione del rischio di controparte di un ente creditizio è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. I limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente creditizio*

*secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente compresi dai responsabili dell'erogazione del credito e dell'attività di negoziazione e dall'alta direzione.*

*23. Per misurare il rischio di controparte, un ente creditizio misura in particolare l'utilizzo giornaliero ed intragiornaliero delle linee di credito. L'ente creditizio misura l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. A livello di portafoglio e di controparte, l'ente creditizio calcola e sorveglia l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura (potential future exposure - PFE) all'intervallo di confidenza che ha scelto. L'ente creditizio tiene conto delle posizioni ingenti o concentrate, in termini ad esempio di gruppi di controparti collegate, di settori, di mercati, ecc.*

*24. Un ente creditizio mette in atto un programma sistematico e rigoroso di prove di stress, che integra l'analisi del rischio di controparte basata sui risultati giornalieri del suo modello di misurazione del rischio. I risultati di tali prove sono verificati periodicamente dall'alta direzione e sono presi in considerazione nelle politiche e nei limiti stabiliti dalla direzione e dal consiglio di amministrazione in materia di rischio di controparte. Se le prove di stress rivelano una particolare vulnerabilità ad un determinato insieme di circostanze, vengono immediatamente adottate le misure necessarie ad un'adeguata gestione di tali rischi.*

*25. Un ente creditizio dispone di una procedura consolidata per garantire l'osservanza della documentazione complessiva inerente alle politiche e al sistema dei controlli e delle procedure interni concernenti il funzionamento del sistema di gestione del rischio di controparte. Il sistema di gestione del rischio di controparte di un ente creditizio è adeguatamente documentato e fornisce una spiegazione delle tecniche empiriche utilizzate per misurare il rischio di*

*controparte.*

*26. Nell'ambito del suo processo di revisione interna, un ente creditizio procede regolarmente ad una verifica indipendente del sistema di gestione del rischio di controparte. Tale verifica include sia le attività delle unità operative di cui al punto 17, sia quelle dell'unità indipendente di controllo del rischio di controparte. La verifica del processo globale di gestione del rischio di controparte è effettuata ad intervalli regolari e riguarda in particolare quanto meno i seguenti aspetti:*

*a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del rischio di controparte;*

*b) l'organizzazione dell'unità di controllo del rischio di controparte;*

*c) l'integrazione delle misure del rischio di controparte nella gestione quotidiana del rischio;*

*d) il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio (risk pricing models) e dei sistemi di valutazione utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;*

*e) la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione del rischio di controparte;*

*f) la portata dei rischi di controparte rilevati dal modello di misurazione del rischio;*

*g) l'integrità del sistema informativo di gestione dei dati;*

*h) l'accuratezza e la completezza dei dati relativi al rischio di controparte;*

*i) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;*

*j) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;*

*k) l'accuratezza dei calcoli per la valutazione e la trasformazione dei rischi;*

*l) la verifica dell'accuratezza del modello attraverso frequenti test retrospettivi.*

*Verifica dell'utilizzo a fini interni*

*27. La distribuzione delle esposizioni generata dal modello interno utilizzato per calcolare l'esposizione positiva attesa effettiva deve essere strettamente integrata nel processo di gestione quotidiana del rischio di controparte dell'ente creditizio. I risultati del modello interno hanno di conseguenza una funzione essenziale nell'autorizzazione dei crediti, nella gestione del rischio di controparte, nell'allocazione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente creditizio.*

*28. Un ente creditizio conserva le registrazioni relative all'utilizzo a fini interni dei modelli interni per la determinazione della distribuzione delle esposizioni al rischio di controparte. L'ente creditizio dimostra quindi di aver utilizzato per almeno un anno, prima dell'approvazione delle autorità competenti, un modello che soddisfi ampiamente i requisiti minimi indicati nella presente parte ai fini del calcolo delle distribuzioni delle esposizioni su cui si basa il calcolo della sua esposizione positiva attesa.*

*29. Il modello utilizzato per la distribuzione delle esposizioni al rischio di controparte è parte integrante di un quadro di riferimento per la gestione del rischio di controparte che comprende l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna di tale rischio. Il quadro di riferimento in questione comprende la misurazione dell'utilizzo delle linee di credito (mediante l'aggregazione delle esposizioni verso la controparte e di altre esposizioni creditizie) e l'allocazione interna del capitale. Oltre all'esposizione positiva attesa, un ente creditizio misura e*

*gestisce le esposizioni correnti.  
All'occorrenza, l'ente creditizio misura l'esposizione corrente al lordo ed al netto delle garanzie reali detenute. La verifica dell'utilizzo a fini interni è soddisfatta se un ente creditizio utilizza altre misure del rischio di controparte, come l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura, basate sulla distribuzione delle esposizioni ottenuta con lo stesso modello utilizzato per stimare l'EPE.*

*30. Un ente creditizio deve avere la capacità di sistema di stimare l'esposizione attesa su base giornaliera, se necessario, fatto salvo qualora dimostri alle autorità competenti che le sue esposizioni al rischio di controparte giustificano calcoli meno frequenti. Esso calcola l'esposizione attesa lungo un profilo temporale di orizzonti previsionali che rispecchino adeguatamente la struttura temporale dei flussi di liquidità e delle scadenze dei contratti a venire, con modalità adeguate all'importanza e alla composizione dell'esposizione.*

*31. L'esposizione è misurata, sorvegliata e controllata per l'intera durata (non soltanto sull'orizzonte di un anno) di tutti i contratti all'interno del paniere di compensazione. L'ente creditizio dispone di procedure per l'identificazione e il controllo del rischio di controparte nei casi in cui l'esposizione vada oltre l'orizzonte di un anno. Un eventuale aumento previsto dell'esposizione viene preso in considerazione nel modello interno dell'ente creditizio per il calcolo del capitale.*

*Prove di stress*

*32. Un ente creditizio dispone di valide procedure per la realizzazione delle prove di stress utilizzate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Nell'ambito del programma di prove di stress, un ente creditizio misura il suo obiettivo di solvibilità per l'intera durata di tutti i contratti all'interno del paniere di*

*compensazione. Queste misure sono raffrontate alla misura dell'esposizione positiva attesa e sono considerate dall'ente creditizio parte integrante del processo di cui all'articolo 123. Le prove di stress individuano inoltre gli eventi potenziali o i cambiamenti nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente creditizio e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.*

*33. L'ente creditizio sottopone le sue esposizioni al rischio di controparte a prove di stress, volte tra l'altro a testare congiuntamente i fattori di rischio di mercato e di credito. Le prove di stress relative al rischio di controparte prendono in considerazione il rischio di concentrazione (nei confronti di un'unica controparte o di gruppi di controparti), il rischio di correlazione tra rischio di mercato e rischio di credito ed il rischio che la liquidazione delle posizioni di una controparte provochi un movimento del mercato. Esse prendono inoltre in considerazione l'impatto di simili movimenti del mercato sulle posizioni dell'ente creditizio ed integrano tale impatto nella valutazione del rischio di controparte.*

*Rischio di correlazione sfavorevole*

*34. Gli enti creditizi prendono in debita considerazione le esposizioni che determinano un significativo rischio generale di correlazione sfavorevole.*

*35. Un ente creditizio dispone di procedure per individuare, sorvegliare e controllare i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole, dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata.*

*Integrità del processo di modellizzazione*

*36. Il modello interno riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva, completa e prudente. Tali condizioni*

*comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, gli accordi di marginazione e gli accordi di compensazione. Le condizioni generali e le clausole specifiche sono conservate in una base dati sicura, soggetta a controlli formali periodici. Il processo di riconoscimento degli accordi di compensazione richiede il visto di giuristi per verificare l'applicabilità giuridica della compensazione; il visto viene immesso nella base dati da un'unità indipendente. La trasmissione al modello dei dati relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è anch'essa soggetta a revisione interna e l'ente creditizio mette in atto procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello interno e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno prudente, ai fini del calcolo dell'esposizione positiva attesa.*

*37. Il modello utilizza i dati correnti di mercato per il calcolo delle esposizioni correnti. Quando si utilizzano dati storici per stimare la volatilità e le correlazioni, i dati si riferiscono ad almeno tre anni e sono aggiornati con cadenza trimestrale, o più frequente se le condizioni del mercato lo giustificano. I dati riguardano l'intera gamma delle condizioni economiche, come ad esempio un intero ciclo economico. Un'unità indipendente dall'unità operativa convalida la quotazione da questa determinata. I dati sono acquisiti in maniera indipendente dalle aree di attività, immessi nel modello interno in maniera tempestiva e completa e conservati in una base dati sicura, soggetta a controlli formali periodici. Un ente creditizio dispone inoltre di una procedura consolidata di verifica dell'integrità dei dati al fine di depurarli da osservazioni errate e/o anomale. Se il modello si basa su*

*approssimazioni dei dati di mercato, anche per prodotti nuovi per i quali possono non essere disponibili dati storici relativi a tre anni, le politiche interne individuano le approssimazioni adeguate e l'ente creditizio dimostra empiricamente che l'approssimazione utilizzata fornisce una rappresentazione prudente del rischio sottostante in condizioni di mercato sfavorevoli. Se il modello tiene conto dell'effetto delle garanzie reali sulle fluttuazioni del valore di mercato del paniere di compensazione, l'ente creditizio dispone di dati storici adeguati per modellizzare la volatilità delle garanzie reali.*

*38. Il modello per il calcolo dell'EPE è soggetto ad un processo di convalida. Tale processo si riflette in maniera esplicita nelle politiche e procedure dell'ente creditizio. Il processo di convalida specifica il tipo di prove richieste per assicurare l'integrità del modello e precisa le condizioni nelle quali le ipotesi non sono più rispettate e si rischia di sottostimare l'esposizione positiva attesa. Il processo di convalida include un riesame della completezza del modello.*

*39. Un ente creditizio sorveglia i rischi pertinenti e dispone di procedure per l'aggiustamento della sua stima dell'esposizione positiva attesa quando tali rischi assumono un peso significativo. Le procedure includono quanto di seguito illustrato:*

*a) l'ente creditizio identifica e gestisce le sue esposizioni al rischio specifico di correlazione sfavorevole;*

*b) per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, l'ente creditizio raffronta su base regolare la stima dell'esposizione positiva attesa in un periodo di un anno e l'esposizione positiva attesa nell'arco della durata dell'esposizione;*

*c) per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, l'ente creditizio raffronta su base regolare il costo di sostituzione (esposizione corrente) ed il profilo di rischio effettivamente realizzato e/o conserva i dati che consentano tali raffronti.*

*40. Un ente creditizio dispone di procedure interne per verificare, prima di includere un'operazione in un paniere di compensazione, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti applicabili di cui alla parte 7.*

*41. Un ente creditizio che utilizza le garanzie reali per attenuare il proprio rischio di controparte dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato VIII.*

*Requisiti per la convalida dei modelli per il calcolo dell'EPE*

*42. Il modello per il calcolo dell'EPE di un ente creditizio soddisfa i seguenti requisiti:*

*i requisiti per la convalida di cui all'allegato V della direttiva [93/6/CEE];*

*ai fini della misurazione dell'esposizione nei confronti delle controparti, i tassi di interesse, i tassi di cambio, il valore degli strumenti di capitale, il valore delle merci ed altri fattori rilevanti per il rischio di mercato sono stimati su orizzonti temporali a lungo termine. Il funzionamento del modello di previsione dei fattori di rischio di mercato è anch'esso convalidato su un orizzonte temporale a lungo termine;*

*i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione nei confronti delle controparti in un determinato scenario di crisi future dovute a fattori di rischio di mercato sono testati nell'ambito del processo di convalida del modello. I modelli di quantificazione del*

*rischio relativi alle opzioni tengono conto della "non linearità" del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;*

*il modello per il calcolo dell'EPE riflette informazioni specifiche dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo paniere di compensazione. Un ente creditizio verifica che le operazioni siano assegnate al paniere di compensazione appropriato nell'ambito del modello;*

*il modello per il calcolo dell'EPE include inoltre informazioni specifiche per ciascuna operazione, al fine di riflettere gli effetti della marginazione. Esso tiene conto sia dell'importo corrente del margine sia del margine che potrebbe essere trasferito tra le controparti in futuro. Il modello riflette inoltre la natura dei contratti di margine (unilaterali o bilaterali), la frequenza delle richieste di ricostituzione del margine, il periodo con rischio di margine, la soglia minima dell'esposizione non coperta dal margine che l'ente creditizio è disposto ad accettare e l'importo minimo dei trasferimenti. Il modello prevede le variazioni del valore di mercato delle garanzie reali fornite o, in alternativa, applica le norme di cui all'allegato VIII;*

*nell'ambito del processo di convalida del modello, portafogli rappresentativi di operazioni con le controparti sono oggetto di test retrospettivi statici, basati su dati storici. Ad intervalli regolari, determinati dalle autorità competenti, un ente creditizio effettua tali test retrospettivi su una serie di portafogli rappresentativi (effettivi o ipotetici). Questi portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensibilità ai fattori di rischio e ai tipi di correlazioni significativi cui è esposto l'ente creditizio;*

*se i test retrospettivi indicano che il modello non è sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano l'autorizzazione dello stesso o impongono opportune misure per*

*garantire che il modello sia migliorato  
senza indugi. Esse possono altresì esigere  
un aumento dei fondi propri che l'ente  
creditizio deve detenere.*

Or. en